Irigom
INDUSTRIA RICICLAGGIO GOMMA

IRIGOM SRL
Industria Riciclaggio Gomma
S.S. Appia km 636+700
74016 MASSAFRA (TA) - ITALY

Telefono e Partita Iva
TEL +39 099 880 51 30
FAX +39 099 661 40 13
C.F./P.IVA: 01808530743

Web, Email & Pec
www.irigom.it
irigom@irigom.it
irigom@pec.irigom.it

Massafra (TA), 12 febbraio 2021

Prot. 17/2021/ln

Spett.le **Provincia di Taranto**
PEC: protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Spett.le **Comune di Taranto**
Direzione Ambiente – Salute e Qualità della Vita
PEC: ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Spett.le **SUAP Taranto**
PEC: suap.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Spett.le **Regione Puglia**
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Autorizzazioni Ambientali
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le **Regione Puglia**
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica
PEC: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Spett.le **Regione Puglia**
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Urbanistica
PEC: serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

Spett.le **Regione Puglia**
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
PEC: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Taranto
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0004908/2021 del 14/02/2021
Firmatario: STEFANO MONTANARO

Spett.le **ARPA Puglia**
Dap Taranto
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le **ASL TA/1**
Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica
PEC: dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Spett.le **Vigili del Fuoco**
Comando Provinciale di Taranto
PEC: com.taranto@cert.vigilfuoco.it

Spett.le **Consorzio ASI di Taranto**
PEC: protocolloasitaranto@pec.it

Spett.le **Acquedotto Pugliese S.p.A.**
PEC: mat.taranto@pec.aqp.it

Spett.le **Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**
Ufficio delle Dogane di Taranto
PEC: dogane.taranto@pec.adm.gov.it

Oggetto: Istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 23, c. 1, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 10, c. 1, della L.R. 11/2001, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 1, del D.Lgs. 152/2006 per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) necessario alla realizzazione e all'esercizio del progetto di un "Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi" denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)" (codice IPPC 5.3.b.2 – 5.3.b.4) e sito in Taranto alla Via Ariosto, 2 nell'area industriale del Comune di Taranto all'interno della perimetrazione "Piccole e Medie imprese strada per Statte" del Consorzio ASI di Taranto.

Riscontro alle osservazioni emerse in sede di Conferenza dei Servizi del 05/02/2021 (Rif. Verbale del 05/02/2021, trasmesso con Nota provinciale Prot. n. 0004390/2021 del 09/02/2021).

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente, siamo a riscontrare nel merito le osservazioni emerse in sede di Conferenza dei Servizi, tenutasi in via telematica il 05/02/2021 (Rif. Verbale del 05/02/2021, trasmesso con Nota provinciale Prot. n. 0004390/2021 del 09/02/2021) e presieduta dalla Provincia di Taranto in qualità di autorità competente nell'ambito del procedimento amministrativo di PAUR in oggetto.

Gli allegati alla presente sono disponibili per il download al seguente link:
https://drive.google.com/file/d/16C-amswpP_jnPnCmNL9_nBysDF92-O5g/view?usp=sharing

Distinti saluti.

IRIGOM S.r.l.
Presidente del C.d.A.
Avv. Stefano MONTANARO
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegati:

1. Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo (Rev. 01 del 12/02/2021);
2. Studio di impatto ambientale (Rev. 02 del 12/02/2021);
3. Studio meteo diffusionale (Rev. 02 del 11/02/2021).

Pareri di assenso acquisiti

- Acquedotto Pugliese S.p.A. (Nota Prot. n. 0050398 del 05/08/2020)
- Comando Provinciale dei VV.F. di Taranto (Nota Prot. n. 15669 del 18/11/2020)
- Comune di Taranto – Direzione Pianificazione Urbanistica – Piano Mobilità (Nota Prot. n. 125534 del 23/11/2020)
- Consorzio ASI Taranto (Nota Prot. n. 1482 del 23/11/2020)
- Ufficio delle Dogane di Taranto – Direzione (Nota Prot. n. 1856/RU del 28/01/2021)
- Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Nota Prot. n. 0003818/2021 del 04/02/2021)
- Comitato Tecnico Provinciale ex L.R. 30/1986 (Verbale n. 49 del 04/02/2021)

Riscontro al Parere del Comune di Taranto – Direzione Ambiente – Salute e Qualità della Vita (Prot. n. 0003872/2021 del 04/02/2021)

Si prende atto del Parere del Comune di Taranto – Direzione Ambiente – Salute e Qualità della Vita (Prot. n. 0003872/2021 del 04/02/2021), acquisito in sede di Conferenza dei Servizi del 05/02/2021, ribadendo quanto già espresso dalla IRIGOM S.r.l. (Proponente), dapprima nella Nota Prot. n. 32/2021/ad del 01/02/2021 e poi ulteriormente in Conferenza dei Servizi, in merito agli aspetti localizzativi di cui al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS) quanto alle implicazioni derivanti dalla classificazione dell'impianto tra le industrie di prima classe ai sensi dell'art. 216 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (*T.U.LL.SS. – Testo Unico delle Leggi Sanitarie*).

Si precisa innanzitutto che la IRIGOM S.r.l., nell'ambito dell'iter autorizzativo in corso, ha già rinunciato alla gestione dei rifiuti urbani e che in ogni caso l'impianto gestirà esclusivamente rifiuti speciali privi della frazione organica ovvero rifiuti non putrescibili e/o biodegradabili.

Durante i lavori della Conferenza dei Servizi del 05/02/2021, a cui hanno partecipato ARPA Puglia – DAP Taranto ed ASL Taranto, è emersa la necessità di approfondire lo Studio modellistico di ricaduta al suolo degli inquinanti (Rev. 01 del 18/01/2021) precedentemente presentato.

Alla luce delle risultanze favorevoli confermate da detto studio modellistico (in questa sede appunto integrato con ulteriori elaborazioni a favore di sicurezza richieste da ARPA Puglia – DAP Taranto), **possono essere escluse** le criticità ipotizzate da codesta Amministrazione Comunale.

In conclusione, i dati ricavati da queste ultime simulazioni relativi alla concentrazione media annuale e alla concentrazione media giornaliera del PM10 emesso dagli impianti della IRIGOM S.r.l. sui recettori individuati mostrano che, impostando variazioni di modello relative alla concentrazione dell'inquinante e a modifiche strutturali (portata e dimensioni del camino), **si ottiene una netta riduzione dell'emissione media del parametro PM10, fino a renderlo pressoché nullo**, considerando che in realtà il parametro PM10 è una frazione dell'emissione media indicata come dato di input (2,5 mg/Nm^3).

Questo ultimo dato potrebbe essere estrapolato monitorando la concentrazione del PM10 sul PMX convogliato.

L'adozione di un valore quanto più vicino (ma sempre cautelativo) a quello reale permetterà di valutare l'effettiva valenza delle variazioni strutturali che sono state considerate nello studio modellistico in questione, in quanto un valore più basso di concentrazione media di PM10 renderebbe pressoché insignificante l'impatto sui recettori sensibili individuati e di conseguenza eccessive le variazioni strutturali considerate.

Per quanto riguarda l'impatto delle emissioni diffuse di PM10 dovuto alla movimentazione dei mezzi in entrata ed in uscita e alla movimentazione dei mezzi operativi, i dati ottenuti mostrano dei valori di concentrazione media annuale e di concentrazione media giornaliera trascurabili sui recettori sensibili individuati e di conseguenza un impatto trascurabile.

Inoltre, si riscontra di seguito quanto rappresentato dal Comune di Taranto nel sopra citato parere a proposito della persistenza di criticità di natura sanitaria di cui ai più recenti rapporti di Valutazioni del Danno Sanitario (VDS) che la zona industriale esercita sulla realtà tarantina ed in particolare sul Quartiere Tamburi, ribadendo ancora, come documentato in questa sede, che l'intervento in progetto **NON aggrava in alcun modo** tale situazione preesistente **bensì apporta** all'intero territorio di Taranto, e non solo, degli indiscutibili benefici sanitari ed ambientali.

A ciò deve aggiungersi che il progetto **prevede l'implementazione delle aree a verde** presenti all'interno dell'area di intervento, provvedendo all'inerbimento delle stesse, e alla piantumazione di specie arboree (tipo Paulownia o similari), per un numero idoneo di alberi, che migliorano la qualità ambientale contribuendo all'assorbimento di CO_2 ovvero che saranno scelte sulla base dei seguenti fattori: alto fusto, sempreverdi, rapido accrescimento, caratteristiche pedologiche del sito, capacità di mitigazione dell'inquinamento atmosferico ed acustico.

Pertanto, per quanto sopra e con riferimento alla ulteriore documentazione tecnica trasmessa in allegato alla presente, si invita l'Amministrazione Comunale a riformulare il proprio parere in senso favorevole al Proponente, atteso che l'intervento rappresenta un esempio unico a livello nazionale nel settore del recupero e della valorizzazione dei rifiuti per le tecnologie innovative e all'avanguardia delle linee produttive ed anche per i presidi ambientali e di sicurezza previsti.

La IRIGOM S.r.l. resta a disposizione di codesta Amministrazione Comunale a condividere eventuali prescrizioni relative ad ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione.

1 Parere in merito ai criteri localizzativi

1.1 Industrie insalubri

Secondo quanto previsto dall'art. 216 del R.D. 1265/1934 le manifatture o le fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti possono essere suddivise in due classi:

1) ***industrie insalubri di 1ª classe***: devono essere collocate lontano dalle abitazioni e isolate nelle campagne salvo che l'industriale che la eserciti provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato;
2) ***industrie insalubri di 2ª classe***: possono essere ubicate in vicinanza dei centri abitati a condizione che siano adottate speciali cautele per il vicinato.

A tal fine, si fa presente che il Proponente in sede di istanza di avvio del procedimento amministrativo di PAUR di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 **ha richiesto regolarmente** il previsto Parere del Sindaco ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934 e dell'art. 29-quater, c. 6, del D.Lgs. 152/2006.

Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), oltre che al tipo di attività industriali e sono elencate specificamente nel D.M. 5 settembre 1994 (*Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie*).

Un'industria che rientra nell'elenco è insalubre *ex lege*, infatti, come ha precisato la Giurisprudenza del Consiglio di Stato, *«l'indicazione del decreto ministeriale non ha valore indiziario di potenziale insalubrità dell'attività considerata, superabile da un diverso accertamento concreto, ma mira a individuare con certezza le specie di attività riconducibili alla categoria delle industrie insalubri»* (cfr. Consiglio di Stato 18 marzo 2020, n. 1923 e 19 marzo 2007, n. 1307).

L'impianto in progetto, come riferito nel Parere comunale, rientra al n. 100 "Rifiuti solidi e liquami – depositi ed impianti di depurazione, trattamento" lettera B) "Prodotti e materiali – fasi interessate dell'attività industriale" delle Industrie di Prima Classe.

Lo stesso art. 216 riporta che: *«Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, <u>può essere permessa nell'abitato</u>, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.».*

Come noto, il sito oggetto di intervento è ubicato a circa 120 m dalla perimetrazione del centro abitato del Comune di Taranto, oltre il raccordo della Strada Statale 7 con la Strada Statale 106 ed oltre le cosiddette "collinette ecologiche" appositamente predisposte a suo tempo per separare l'area industriale dal Quartiere Tamburi di Taranto.

Inoltre, vi sono stati piantumati alberi di alto fusto che, congiuntamente alla morfologia delle collinette, costituiscono di fatto una efficace barriera ambientale a rumore e polveri.

Pertanto, nel seguito saranno sintetizzate alcune precisazioni che si ritrovano nella revisione aggiornata dello Studio di impatto ambientale (Rev. 02 del 12/02/2021) in allegato alla presente, **<u>volte a dimostrare che l'esercizio dell'impianto non recherà alcun "nocumento" alla salute pubblica</u>**, visti il trascurabile impatto emissivo, la distanza dal centro abitato, la posizione sottoposta del sito rispetto al tessuto urbano limitrofo e la barriera ambientale di cui sopra.

Tutte le operazioni di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso all'impianto saranno realizzate esclusivamente all'interno dei capannoni presenti mentre le tettoie esterne, ove saranno depositati rifiuti e/o materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto (*End of Waste*), saranno chiuse da murature su tre lati aventi altezza tale da contenere eventuali emissioni di polveri.

All'interno dei capannoni C1 e C2 saranno installati degli idonei impianti di aspirazione e trattamento aria asserviti alle linee di produzione ovvero alle linee di selezione dei rifiuti e produzione del CSS, alla linea di trattamento RAEE e alla linea di recupero delle materie plastiche.

In corrispondenza delle bocche di carico delle macchine trituratrici, dei nastri trasportatori (in particolare quando sono presenti salti di materiale), delle presse, dei vagli balistici e su tutti quei punti ove è possibile che si generino emissioni si procederà alla loro captazione.

L'aria aspirata, mista alle polveri, prima dell'immissione in atmosfera sarà avviata ai sistemi di trattamento aria che, come riportato dai costruttori nelle schede tecniche, avranno un'efficienza di abbattimento del 99%.

Inoltre, si ribadisce che l'impianto della IRIGOM S.r.l. gestirà esclusivamente rifiuti speciali privi della frazione organica ovvero rifiuti non putrescibili e/o biodegradabili.

Infatti, tali tipologie di rifiuti devono necessariamente essere escluse a monte per non compromettere la qualità dei prodotti finali che si vuole ottenere.

Si ritiene quindi che assolutamente NON possono essere presenti molestie olfattive significative, considerato anche il fatto che i rifiuti saranno stoccati all'interno dei capannoni presenti e/o sotto tettoie esterne chiuse su tre lati da murature aventi altezza tale da contenere eventuali emissioni di polveri e la presenza dei previsti presidi ambientali e di sicurezza.

A dimostrazione e verifica di quanto asserito sopra, lo Studio di simulazione di ricaduta al suolo degli inquinanti (Rev. 01 del 18/01/2021), valutato da parte di ARPA Puglia – DAP Taranto e come confermato dalla stessa Agenzia nel Parere Prot. n. 0007655 del 02/02/2021, NON ha evidenziato ricadute significative sul Quartiere Tamburi.

Nonostante la ridotta polverosità dei rifiuti trattati e delle lavorazioni e la presenza dei sistemi di trattamento aria con un'efficienza di abbattimento del 99%, lo studio modellistico è stato elaborato assumendo a favore di sicurezza, in via ridondantemente cautelativa, che l'impianto emetta ai camini EC1 ed EC2 un valore di concentrazione massimo di polveri totali "PMX" pari a 5 mg/m^3 (5.000 µg/m^3), limite massimo desunto dalle BAT.

In aggiunta a tale assunzione cautelativa, ARPA Puglia – DAP Taranto, con Parere Prot. n. 0086993 del 14/12/2020, ai fini della valutazione della conformità dell'impianto agli standard prescritti dal D.Lgs. 155/2010, ha richiesto al Proponente di elaborare lo studio modellistico in questione considerando tutto il PMX come polveri fini "PM10" nonostante la IRIGOM S.r.l. non debba svolgere alcun processo di combustione, utilizzare filler e/o altri processi che possano emettere come inquinante predominante il PM10.

Pertanto, si ribadisce che considerare tutto il PMX (particolato totale) come PM10 è sicuramente cautelativo ma evidentemente ridondante.

Analizzando i dati ottenuti e riportati sulle mappe di isoconcentrazione già agli atti in allegato alla ns. Nota Prot. n. 32/2021/ad del 01/02/2021, considerando il solo apporto emissivo dell'impianto (senza alcuna altra fonte emissiva), si evidenzia come nel recettore sensibile Rec6[1] (Scuola Media Secondaria di I grado "Ugo De Carolis") e nel recettore Rec7 la concentrazione media annuale del PM10 è di 0,8 µg/m^3 contro un valore limite annuale di 40 µg/m^3.

Anche il valore limite giornaliero pari a 50 µg/m^3 è abbondantemente rispettato, in quanto nel recettore sensibile Rec6 (Scuola Media Secondaria di I grado "Ugo De Carolis") la concentrazione media giornaliera del PM10 è di 3,9 µg/m^3, nel recettore Rec7 è di 2,0 µg/m^3, mentre verso il Quartiere Tamburi addirittura scende a 0,038 µg/m^3.

[1] Nell'aggiornamento dello studio modellistico di ricaduta al suolo degli inquinanti (Rev. 02 del 11/02/2021) i recettori indicati con le sigle **Rec6** e **Rec7** sono indicati con le sigle **Rec1** e **Rec2**, adeguandosi alla classificazione dei recettori indicata dell'Agenzia.

Sommando infine l'emissione dell'impianto a quella di fondo dovuta alle attività industriali e antropiche già presenti, si osserva che i valori delle concentrazioni del PM10 NON superano il valore limite annuale pari a 40 µg/m^3, assumendo difatti valori pari a 23 µg/m^3 nei recettori Rec6 e Rec7 e scendendo a 22 µg/m^3 verso il Quartiere Tamburi, ad ulteriore conferma quindi del rispetto dei limiti prescrittivi del D.Lgs. 155/2010 sulla qualità dell'aria nonostante le assunzioni cautelative di cui innanzi.

A conferma di quanto sopra, sono state effettuate ulteriori elaborazioni a favore di sicurezza (Rif. Studio meteo diffusionale Rev. 02 del 11/02/2021) che contemplano un valore di emissione inferiore (2,5 mg/Nm^3 anziché 5 mg/Nm^3) ma anche alcune variazioni strutturali dei camini tali da predire lo scenario emissivo meno impattante.

Per maggiori dettagli si veda il successivo paragrafo 5.1.

1.2 Criteri localizzativi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS)

1.2.1 Tutela qualità dell'aria

Il documento "PIANO CONTENENTE LE PRIME MISURE DI INTERVENTO PER IL RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL QUARTIERE TAMBURI (TA) per gli inquinanti PM10 e Benzo(a)pirene redatto ai sensi del D.lgs. 155/2010 art. 9 comma 1 e comma 2" è un Piano di Azione che riguarda il territorio dei comuni di Taranto e Statte e in particolare l'area del quartiere Tamburi di Taranto, collocato a ridosso dell'importante area industriale caratterizzata dalla presenza di insediamenti produttivi e contraddistinta da rilevanti emissioni inquinanti in atmosfera.

Il sito oggetto di intervento è ubicato appunto nell'area industriale di Taranto e la presenza del Piano di risanamento costituisce un fattore "penalizzante" per la realizzazione di un nuovo impianto di gestione rifiuti speciali e non un fattore "escludente".

All'uopo, si evidenzia anche che, trattandosi di un sito sul quale è stata già effettuata la bonifica, tale aspetto costituisce viceversa un grado di prescrizione "PREFERENZIALE" secondo le previsioni del PRGRS.

La nuova installazione si inserisce in un'area sensibile e critica dal punto di vista ambientale e sanitario quale è appunto quella tarantina.

Il Proponente ha tenuto conto di tali criticità facendo ben attenzione a non aggravare la situazione preesistente dell'area.

Difatti l'apporto impattante della nuova installazione sarà irrilevante, se si considerano le caratteristiche del processo di lavorazione concretamente svolto; al contrario, il territorio ne riceverà sensibili benefici grazie alla riduzione di emissione di CO_2 dovuta al riciclaggio dei rifiuti e al recupero della frazione non riciclabile (e quindi una notevole riduzione dei rifiuti da smaltire in discarica), all'installazione di un impianto fotovoltaico e alla piantumazione di specie arboree che assorbono anidride carbonica.

A ciò si deve aggiungere, altresì, il duplice effetto virtuoso costituito dalla riqualificazione di un'area industriale che è attualmente inutilizzata e, contemporaneamente, dall'assenza di ulteriore consumo di suolo per la realizzazione del progetto.

Riguardo al traffico veicolare, si fa presente che il sito individuato era fino a qualche mese fa una piattaforma logistica che movimentava in ingresso e in uscita un numero di mezzi sicuramente superiore a quelli invece previsti per la nuova installazione, che significa minori emissioni di PM10 da traffico veicolare.

Riguardo alla circostanza che il progetto ricada in un'area sottoposta ad un criterio penalizzante da parte del PRGRS, occorre in primo luogo osservare che quest'ultimo **NON rappresenta** un fattore di per sé impeditivo dell'intervento; difatti, il punto 16.2, n. 4), del Piano, si limita ad imporre *«particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso, in virtù delle sensibilità ambientali rilevate»*.

La presenza di detti fattori, peraltro, deve essere oggetto di ponderazione complessiva unitamente alla contemporanea presenza di eventuali fattori preferenziali come, nel caso specifico, la localizzazione all'interno di zona D – Industriale, secondo quanto previsto dal precedente n. 3) dello stesso punto 16.2 di cui sopra.

Di conseguenza, con riferimento alle specifiche sensibilità ambientali oggetto del criterio penalizzante in discussione, si osserva che il Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel Quartiere Tamburi si prefigge di individuare le misure necessarie per agire sulle principali sorgenti di emissione che hanno influenzato rispettivamente il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo per il PM10 e il Benzo(a)pirene rilevati nelle centraline appartenenti alla Rete Regionale della Qualità dell'Aria (RRQA), riportando a conformità normativa i valori di qualità dell'aria ambiente per tali inquinanti.

A tale fine, si ribadisce che per l'impianto in questione, data la ridotta polverosità dei rifiuti trattati e delle lavorazioni nonché la presenza dei previsti sistemi di trattamento aria con un'efficienza di abbattimento del 99%, è da escludersi l'emissione degli inquinanti oggetto del Piano (PM10 e Benzo(a)pirene).

Come argomentato, è prevista l'emissione di Polveri Totali e COV notevolmente al di sotto dei limiti imposti dalla normativa vigente, sicché esso non interferisce con le sensibilità ambientali tutelate dal criterio penalizzante.

Pertanto, per quanto sopra, l'intervento in questione è da ritenersi ammissibile in quanto l'esercizio dell'impianto NON aggrava la qualità dell'aria preesistente.

1.2.2 Aree dichiarate "a elevato rischio di crisi ambientale"

La città di Taranto ricade in aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale e pertanto la localizzazione del progetto in questione nell'area industriale di Taranto costituisce un fattore "penalizzante".

All'uopo, si evidenzia anche che, trattandosi di un sito sul quale è stata già effettuata la bonifica, tale aspetto costituisce viceversa un grado di prescrizione "PREFERENZIALE" secondo le previsioni del PRGRS.

L'analisi effettuata nello Studio di impatto ambientale porta a concludere che la messa in esercizio del nuovo impianto NON comporta impatti significativi sulle componenti ambientali, considerando anche il beneficio ambientale derivante dalla riduzione di emissione di CO_2, grazie all'installazione di un impianto fotovoltaico, e dalla riduzione del quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, grazie al riciclaggio dei rifiuti e al recupero della frazione non riciclabile.

Inoltre, l'impianto avrà una forte valenza strategica per l'area tarantina sopperendo alla nota carenza di impianti di gestione rifiuti del territorio che effettuano operazioni recupero e contribuendo quindi al raggiungimento degli obiettivi di recupero prefissati dalla normativa ambientale vigente.

Il nuovo impianto della IRIGOM S.r.l. **si inserisce e risponde** alle procedure stabilite dalla cosiddetta "Economia Circolare", ove i rifiuti sono raccolti differenziatamente, selezionati per tipologia e per destinazione, avviati a recupero di materia prima seconda e, per la frazione non riciclabile, avviata a recupero energetico.

Pertanto, verrà osservato quanto stabilisce la gerarchia dei rifiuti che prevede il seguente ordine di priorità: riciclaggio, recupero di altro tipo per esempio il recupero di energia, smaltimento.

Con l'avvio e la messa a regime delle attività dell'impianto, il ricorso allo smaltimento in discarica sarà sempre più marginale, a meno della residuale frazione estranea non riciclabile e non recuperabile energeticamente.

1.2.3 Tutela dell'ambiente

Il progetto si colloca nell'area buffer del Sito SIC IT9130004 "Mar Piccolo" e tale aspetto costituisce un fattore "penalizzante" ai sensi della localizzazione prevista dal PRGRS.

All'uopo, si evidenzia anche che, trattandosi di un sito sul quale è stata già effettuata la bonifica, tale aspetto costituisce viceversa un grado di prescrizione "PREFERENZIALE" secondo le previsioni del PRGRS.

Occorre precisare che il Proponente per tale ragione ha presentato presso la Provincia di Taranto apposita istanza di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) e che in considerazione delle valutazioni effettuate (a cui si rimanda per i dettagli) si ritiene che, anche in considerazione della distanza di 1.800 m dal Sito SIC, gli impatti su atmosfera, rumore, traffico veicolare possono essere considerati poco significativi mentre i restanti impatti individuati nello Studio di impatto ambientale possono essere considerati irrilevanti.

Conseguentemente, la conclusione favorevole del subprocedimento di VIncA attesterà che l'intervento non interferisce con le sensibilità ambientali tutelate dal criterio penalizzante.

A ciò deve aggiungersi che il progetto **prevede l'implementazione delle aree a verde** presenti all'interno dell'area di intervento, provvedendo all'inerbimento delle stesse, e alla piantumazione di specie arboree (tipo Paulownia o similari), per un numero idoneo di alberi, che migliorano la qualità ambientale contribuendo all'assorbimento di CO_2 ovvero che saranno scelte sulla base dei seguenti fattori: alto fusto, sempreverdi, rapido accrescimento, caratteristiche pedologiche del sito, capacità di mitigazione dell'inquinamento atmosferico ed acustico.

Il bilancio ambientale del nuovo insediamento, difatti, risulta POSITIVO poiché prevede la riqualificazione di un sito industriale esistente, salvaguardando anche il consumo di suolo, e la riduzione di emissione di CO_2, grazie al riciclaggio dei rifiuti e al recupero della frazione non riciclabile, l'installazione di un impianto fotovoltaico e la riqualificazione delle aree a verde con specie arboree particolarmente efficaci nell'assorbire anidride carbonica.

1.2.4 Tutela della popolazione

Con riferimento all'aspetto "Tutela della popolazione" è necessario che l'impianto sia ubicato ad una "distanza minima di sicurezza" sia dal limite del centro abitato che da siti sensibili (come ad esempio strutture scolastiche, asili, strutture sanitarie con degenza, case di riposo); il non rispetto di questa distanza minima implica un criterio "escludente" alla realizzazione dell'impianto.

All'uopo, si evidenzia anche che, trattandosi di un sito sul quale è stata già effettuata la bonifica, tale aspetto costituisce viceversa un grado di prescrizione "PREFERENZIALE" secondo le previsioni del PRGRS.

L'impianto è ubicato a circa 120 m in linea d'aria dalla perimetrazione del centro abitato del Comune di Taranto, come da Pianificazione Comunale approvata.

Nel raggio di 1 km, come anche evidenziato da ARPA Puglia – DAP Taranto, sono presenti i seguenti siti sensibili:

- Scuola media secondaria di I grado "Ugo De Carolis" (a 130 m);
- IC "Vico-De Carolis" plesso "G. Deledda" (a 180 m);
- "Carlo Fiorino" Hospital ex Casa di Cura ex "San Camillo" (a 970 m);
- IC "Vico-De Carolis" plesso "Vico" (a 702 m);
- IC "Galilei" plesso "Gabelli" (a 998 m);
- IC "Galilei" plesso "Giusti" (a 1.235 m).

A tal proposito, occorre sottolineare che il PRGRS NON specifica in modo generalizzato le distanze minime da rispettare nei confronti dei siti sensibili ma esige una valutazione effettuata sul caso concreto.

A questo scopo, infatti, il PRGRS impone la redazione di uno studio di approfondimento sulle condizioni climatologiche locali, considerando aspetti quali: la direzione e la velocità dei venti predominati, le caratteristiche meteorologiche incidenti sulla zona, l'altezza del camino, infine il tipo e la quantità dell'emissione; la scelta finale ricadrà sulle zone che garantiranno una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, stando ai parametri previsti dalla normativa vigente.

Come indicato nel precedente paragrafo 1.1 è stato già effettuato uno Studio previsionale di simulazione della ricaduta al suolo degli inquinanti (Rev. 01 del 18/01/2021) valutato favorevolmente da parte di ARPA Puglia – DAP Taranto, che in questa sede viene integrato di altre elaborazioni aggiuntive a favore di sicurezza richieste dalla stessa Agenzia (Rif. Studio meteo diffusionale Rev. 02 del 11/02/2021).

Tale Studio, come già precisato meglio innanzi, <u>NON ha evidenziato ricadute significative</u> sul Quartiere Tamburi sia per le emissioni dovute alla sola presenza dell'impianto sia sommate ai valori riscontrati dalle centraline di monitoraggio.

Pertanto, con riferimento a quanto richiamato innanzi e riportato in maniera dettagliata nel precedente paragrafo 1.1, nel caso specifico, le distanze dal centro abitato e dai siti sensibili <u>possono considerarsi "distanze minime di sicurezza"</u> e quindi l'intervento in questione <u>è da ritenersi a tutti gli effetti ammissibile</u>.

La Legge Regionale 24 luglio 2012, n. 21 (*Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale*) prevede che venga effettuata una Valutazione del Danno Sanitario (VDS) per gli stabilimenti industriali soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale insistenti sul territorio delle aree a elevato rischio di crisi ambientale e siti di interesse nazionale di bonifica di Brindisi e Taranto.

I criteri metodologici e applicativi sono stati formalizzati con il Regolamento Regionale 3 ottobre 2012, n. 24 (*Linee guida per l'attuazione della Legge regionale n. 21 del 24 luglio 2012, recante - Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale*) e prevedono:

- la definizione di una fase conoscitiva, sulla base della rassegna dei dati ambientali e sanitari disponibili. Secondo la procedura definita, la valutazione del quadro epidemiologico funge da filtro per la prosecuzione della valutazione: se si evidenziano criticità sanitarie potenzialmente associate con i fattori di rischio, si prosegue con gli step successivi;
- la realizzazione di una procedura di *risk assessment* i cui risultati, in senso qualitativo, vengono valutati alla luce di opportune misure epidemiologiche nell'area di massima ricaduta degli inquinanti;
- se le stime di rischio e i dati epidemiologici evidenziano un danno sanitario, si dà seguito, dopo aver acquisito le osservazioni del gestore, alle indicazioni di riduzione delle emissioni, ovvero si procede al riesame dell'AIA. È questo il caso, ad esempio, dello stabilimento siderurgico di Taranto, dopo l'esito della valutazione del danno condotta nel 2013. Nel caso in cui non vi sia tale concordanza (da intendersi in senso puramente qualitativo), si procede ad un approfondimento epidemiologico, attraverso ad esempio la conduzione di studi analitici ad hoc.

La popolazione oggetto della VDS è quella che risiede all'interno dei confini amministrativi dei Comuni rientranti nelle tipologie indicate innanzi.

A tal fine, si specifica che l'impianto in progetto <u>NON ricade</u> nell'ambito di applicazione della innanzi citata legge regionale in quanto, pur soggetto ad AIA e situato nelle aree di cui innanzi, <u>NON presenta</u> nessuna delle caratteristiche di cui al sopra richiamato regolamento regionale:

a) sono fonte di emissioni di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA);
b) scaricano in mare o nei corpi idrici del bacino regionale reflui di processo e acque di raffreddamento e di trattamento rivenienti da attività lavorative;
c) impiegano per le loro attività materiali e composti polverulenti.

Pertanto, nonostante le criticità di natura sanitaria, prima ancora che ambientale, che le aziende soggette al VDS (e non tutta la zona industriale) esercitano sul Comune di Taranto ed in particolare sul Quartiere Tamburi, si ribadisce che gli impatti derivanti dall'impianto in progetto **sono di entità trascurabile**, come dimostrato anche dallo Studio modellistico di ricaduta al suolo degli inquinanti (Rev. 01 del 18/01/2021), esaminato e vagliato da ARPA Puglia – DAP Taranto, e dalla sua successiva revisione (Rev. 02 del 11/02/2021).

Riscontro al Parere di ARPA Puglia – DAP Taranto (Prot. n. 0007655 del 02/02/2021)

Per quanto ivi non riportato si rimanda a quanto argomentato nella ns. Nota Prot. n. 32/2021/ad del 01/02/2021 già agli atti.

2 Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo

Si trasmette in allegato alla presente la revisione aggiornata del "Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo" (Rev. 01 del 12/02/2021), ove si è proceduto alla correzione nella Tabella 6.1 del valore "214,25" inserendo "514,25".

A tal fine, si precisa che non si trattava di una incongruenza con l'allegata planimetria ma solo di un mero errore di battitura ("2" in luogo di "5") che dava origine ad un ammanco di 300 m^3, così come correttamente evidenziato da codesta Agenzia.

3 Verifica di coerenza con i criteri localizzativi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS)

Si prende atto della valutazione effettuata da ARPA Puglia in merito alla individuazione *«…dei recettori sensibili presenti nell'intorno del sito di progetto…»*.

Vengono indicati i recettori individuati dal Proponente ed integrati con quelli segnalati da codesta Agenzia nel raggio di 500, 1.000, 1.500 e 2.500 m.

A tal fine, il Proponente ritiene che i ricettori sensibili presenti in un raggio compreso tra 1.000 e 2.500 m <u>NON possono considerarsi</u> rilevanti per la verifica di coerenza dell'intervento con i criteri localizzativi del PRGRS, in quanto a tale distanza l'impatto dello stabilimento in progetto è irrilevante; a ciò si aggiunga l'interferenza di altri impatti eterogeni e di ben altra importanza, non ultimo il traffico veicolare nel centro urbano che costituisce una fonte di polveri fini spesso trascurata.

Come indicato da ARPA Puglia – DAP Taranto, il progetto si colloca in un'area che sotto il profilo della tutela ambientale è ubicata nell'area buffer di 2.000 m:

- dal limite occidentale dal Sito SIC IT9130004 "Mar Piccolo" (circa 1.800 m);
- dal limite meridionale dal Parco Naturale Regionale "Mar Piccolo" (circa 750 m).

Secondo il PRGRS la presenza del nuovo impianto all'interno di dette aree buffer costituisce un fattore "penalizzante".

All'uopo, si evidenzia anche che, trattandosi di un sito sul quale è stata già effettuata la bonifica, tale aspetto costituisce viceversa un grado di prescrizione "<u>PREFERENZIALE</u>" secondo le previsioni del PRGRS.

In merito alla presenza di criteri penalizzanti e alla presenza del SIC "Mar Piccolo" si rinvia a quanto già esposto al precedente paragrafo 1.2.

In merito all'istituzione del Parco Naturale Regionale "Mar Piccolo" si fa presente che la sua istituzione è stata formalizzata con Legge Regionale 21 settembre 2020, n. 30 (*Istituzione dei parchi naturali regionali "Costa Ripagnola" e "Mar Piccolo"*), successivamente quindi all'istanza di avvio del procedimento amministrativo di PAUR da parte del Proponente, e che a tutt'oggi non risulta né che sia stato costituito l'Ente Gestore di cui allo stesso art. 19 né che sia stato approvato il Piano del Parco di cui allo stesso art. 21.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 30/2020, sino alla costituzione dell'ente di gestione del Parco nel termine di cui allo stesso art. 19, c. 3, la gestione, l'amministrazione e la legale rappresentanza dell'area protetta sono affidate in via provvisoria al Comune di Taranto.

Pertanto, allo stato attuale, non è dato individuare con esattezza quali siano i criteri di tutela dei valori naturali, ambientali, storici, culturali e antropologici all'interno del Parco stesso.

È tuttavia ragionevole assumere che essi siano sostanzialmente coincidenti con quelli del SIC "Mar Piccolo", con il quale il Parco condivide gran parte del proprio territorio e che, soprattutto, ne costituisce senz'altro l'elemento caratterizzante, visto che per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla L.R. 30/2020, ai sensi dello stesso art. 33, si rinvia alle disposizioni della Legge Regionale 24 luglio 1997, n. 19 (*Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia*).

Di conseguenza, per gli stessi motivi richiamati innanzi e indicati nel dettaglio nella documentazione a corredo della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), il Proponente ritiene che gli impatti su atmosfera, rumore, traffico veicolare possono essere considerati poco significativi mentre i restanti impatti individuati dallo Studio di impatto ambientale possono essere considerati irrilevanti.

4 Impatto sul clima

Con riferimento all'impatto sul clima si precisa che il Proponente ha tenuto conto dell'effetto dovuto alle circa 4.000 tonnellate all'anno di CO_2 emesse; il loro impatto, tuttavia, è stato ritenuto irrilevante in quanto esse saranno ampiamente superate dal quantitativo di CO_2 evitato in caso di realizzazione dell'intervento in progetto proposto.

Anche codesta Agenzia nel proprio Parere Prot. n. 0007655 del 02/02/2021 cita testualmente quanto indicato dal Proponente con riferimento al cumulo, innesco o contributo agli effetti dei cambiamenti climatici per l'opera in progetto: *«La gestione dei rifiuti all'interno dello stabilimento produce un impatto positivo in quanto i processi concorreranno al recupero di rifiuti con riduzione dell'utilizzo di risorse naturali in altri settori produttivi e alla riduzione dei volumi di rifiuti avviati a smaltimento in discarica.»*.

Nella prima revisione dello Studio di impatto ambientale (Rev. 01 del 25/01/2021), al paragrafo 2.21.5 "Alternativa 1: realizzazione del progetto proposto (Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi nel Comune di Taranto)", **il Proponente ha quantificato tale impatto positivo consistente in 198.960 t CO_{2eq}/anno evitate in caso di piena operatività dell'impianto in progetto**, a fronte delle quali le 4.073 t CO_{2eq}/anno potenzialmente immettibili in atmosfera per effetto dell'esercizio dell'impianto sono evidentemente marginali.

A tal fine, pare evidente che NON è ravvisabile un cumulo negativo con altre attività presenti nell'area industriale e che l'impatto positivo citato innanzi compensi anche l'effetto impattante negativamente delle altre attività industriali presenti.

5 Aggiornamento della modulistica relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA)

Con riferimento alle conclusioni riportate dal Proponente in relazione alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) si specifica quanto segue.

Il Proponente ritiene di non aver incentrato la valutazione degli impatti esclusivamente sulla distanza (pari a 1.800 m) fra l'impianto in progetto e il limite occidentale del SIC "Mar Piccolo", ma di aver considerato che le emissioni in atmosfera, il rumore e il traffico veicolare previsti per l'impianto in questione non abbiano effetti significativi a tale distanza, come anche dimostrato dallo Studio modellistico di ricaduta al suolo degli inquinanti, che su indicazioni di ARPA Puglia – DAP Taranto è stato effettuato considerando tutte le polveri PMX come PM10, anche se come noto tali polveri fini sono generate prevalentemente da processi di combustione che non sono affatto previsti nel ciclo produttivo dell'impianto.

Si ribadisce che quanto innanzi è stato confermato anche da codesta Agenzia, che a pagina 7 del proprio Parere Prot. n. 0007655 del 02/02/2021 riporta testualmente: *«Tali risultati non mostrano la presenza di criticità ed evidenziano che l'area di massima ricaduta interessa prevalentemente l'area industriale.»*.

Inoltre, in merito alla poca significatività delle emissioni in atmosfera si rimanda a quanto già esposto al precedente paragrafo 1.2.

In merito all'istituzione del Parco Naturale Regionale "Mar Piccolo" si fa presente che la sua istituzione è stata formalizzata con Legge Regionale 21 settembre 2020, n. 30 (*Istituzione dei parchi naturali regionali "Costa Ripagnola" e "Mar Piccolo"*), successivamente quindi all'istanza di avvio del procedimento amministrativo di PAUR da parte del Proponente, e che a tutt'oggi non risulta né che sia stato costituito l'Ente Gestore di cui allo stesso art. 19 né che sia stato approvato il Piano del Parco di cui allo stesso art. 21.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 30/2020, sino alla costituzione dell'ente di gestione del Parco nel termine di cui allo stesso art. 19, c. 3, la gestione, l'amministrazione e la legale rappresentanza dell'area protetta sono affidate in via provvisoria al Comune di Taranto.

Ad ogni buon conto, al fine di un processo condiviso volto congiuntamente alla tutela e al risanamento del Quartiere Tamburi e alla salvaguardia del Parco di recente istituzione, in luogo di misure di mitigazione e/o compensazione, spesso onerose in termini economici ed ambientali e poco efficienti, si ribadisce, anche con riferimento a quanto esposto nel precedente Capitolo 4 ed ampiamente illustrato nello Studio di impatto ambientale, che la proposta progettuale di cui trattasi, oltre all'adozione di criteri proiettati verso i principi dell'economia circolare di recente adozione da parte della normativa italiana, è orientata verso scelte di carattere *green* al fine di ridurre gli impatti.

Quindi, a parere della scrivente società e non solo, la nascita del Parco **NON deve essere ritenuta ostativa** alla presenza di attività industriali, **soprattutto quando – come nel caso specifico – l'istituzione dell'area naturale sia sopravvenuta rispetto all'individuazione ed alla pressoché integrale trasformazione delle aree destinate a funzioni produttive**; ciò, ovviamente, a patto che queste intraprendano una strada volta alla citata conversione *green* come indicato da un percorso di ricerca-azione territoriale sul tema della valorizzazione e della promozione dei parchi come possibili motori di sviluppo locale che è stato condotto dal Consorzio Aaster su incarico di Federparchi e del Ministero dell'Ambiente: *«l'esistenza di un Parco non è quindi incompatibile con la presenza sul territorio di importanti infrastrutture o industrie né, di per sé, è incompatibile, come avviene per esempio in Basilicata, con l'estrazione petrolifera.»*.

In questa prospettiva si pone l'accoglimento del progetto di finanziamento da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA), ritenendo che tali scelte di conversione ecologica o "*green*" non siano individuabili nelle politiche relative al complesso delle aziende del polo industriale di Taranto.

Tale conversione dovrebbe orientare verso la decarbonizzazione dei settori industriali chiave per l'economia nazionale (come quello siderurgico e petrolchimico), contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi della transizione energetica fissati a livello nazionale con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e a livello europeo con il *Green Deal*.

Infine, un aspetto che troppo spesso viene sottovalutato o accettato passivamente è l'incidenza del traffico veicolare cittadino che impatta in maniera significativa non solo sul SIC o sul Parco del "Mar Piccolo" ma su tutte le componenti ecologiche ancora presenti nel tarantino, considerando non solo che il Quartiere Tamburi è limitrofo al Parco ma che il traffico veicolare emette, oltre ai ben noti inquinanti gassosi, anche le polveri fini (PM10 e PM2,5) che incidono in maniera significativa sia sull'ambiente che sulla salute umana.

5.1 Studio meteo diffusionale – Calcolo previsionale di diffusione degli inquinanti emessi in atmosfera dalle attività dello stabilimento IRIGOM S.r.l. (Rev. 02 del 11/02/2021)

In merito alla verifica di coerenza con i criteri localizzativi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS), ed in particolare con il criterio escludente della verifica della distanza minima di sicurezza dal centro abitato e siti sensibili tale da garantire la compatibilità ambientale delle emissioni in atmosfera ai fini della tutela della popolazione, l'Agenzia asserisce di non aver potuto valutare se la configurazione impiantistica proposta

dal Proponente sia effettivamente quella che garantisca il minimo impatto sui recettori sensibili (scuola/abitazioni del quartiere Tamburi), identificati dallo stesso Proponente.

A tal proposito, sono state eseguite delle simulazioni ulteriori (Rif. Studio meteo diffusionale Rev. 02 del 11/02/2021) considerando anche alcune variazioni impiantistiche che possono favorire l'Agenzia nel valutare l'impatto sui recettori sensibili (scuola/abitazioni del quartiere Tamburi) in maniera più rigorosa.

La **prima variazione** effettuata riguarda la modifica del valore di emissione dai camini EC1 ed EC2, considerando un valore inferiore per le motivazioni di seguito esposte.

Nello studio modellistico (Rif. Studio meteo diffusionale Rev. 01 del 18/01/2021) presentato ed esaminato dall'Agenzia, è stato considerato un valore di emissione pari al valore limite indicato dal paragrafo 2.1.1 dalla BAT n. 25 di cui alla Decisione della Commissione Europea n. 1147 del 10 Agosto 2018 e pari a 5 mg/Nm^3.

In realtà, tale valore esclusivamente teorico non sarà, in nessun caso, emesso dai camini degli impianti del Proponente, in quanto la presenza di un sistema di abbattimento costituito da filtri depolveratori ed un adeguato piano di manutenzione periodica previsto garantiscono non solo il raggiungimento di quel valore limite ma l'attestazione su valori nettamente più bassi, intorno a circa 1 mg/Nm^3 (tale valore è stato ricavato considerando una media dei valori di monitoraggio di un impianto simile per caratteristiche strutturali, filtri, categoria di rifiuti e tipologia di trattamento).

Al fine di eseguire uno studio modellistico più rigoroso, nelle simulazioni eseguite, è stato considerato, per entrambi i camini, un valore di emissione pari a **2,5 mg/Nm^3**, ritenuto realisticamente più vicino rispetto al valore teorico di 5 mg/Nm^3 considerato in prima istanza e, nel contempo, un valore cautelativo rispetto al valore di 1 mg/Nm^3 misurato in impianti analoghi.

Adottando un valore di **2,5 mg/Nm^3**, per quanto riguarda il limite annuale pari a 40 µg/m^3, l'impatto dell'inquinante PM10 emesso dagli impianti in questione si riduce sul ricettore sensibile denominato Scuola Media Secondaria di I grado "Ugo De Carolis" da 7% (valore ricavato con dato di input pari a 5 mg/Nm^3) al 2% fino a diminuire allo 0,02% sui recettori individuati e compresi nel raggio di 1 km (Rif. Mappe di isoconcentrazione Tavole 4 e 5, Tabella 2).

La **seconda variazione** effettuata è di tipo strutturale considerando un'altezza maggiore per i camini EC1 ed EC2.

L'altezza del camino EC1 è stata incrementata da 14,5 m fino a 20 m, mentre l'altezza del camino EC2 è stata incrementata da un valore iniziale di 12,5 m fino a 18 m.

Queste variazioni hanno contribuito a ridurre l'impatto dell'inquinante PM10 emesso dagli impianti del Proponente sul ricettore sensibile denominato Scuola Media Secondaria di I grado "Ugo De Carolis" fino al 1,5%, mentre non si apprezza una riduzione sui recettori più distanti (Rif. Mappe di isoconcentrazione Tavole 5 e 7, Tabella 3).

Per ridurre ulteriormente l'impatto sui recettori sensibili è stata effettuata una simulazione finale che tiene conto di variazioni strutturali realizzabili dal punto di vista impiantistico che rappresentano il migliore scenario emissivo poiché garantiscono il minimo impatto sui recettori sensibili sempre tenendo conto che trattasi di assunzioni cautelative.

L'ultimo studio modellistico (Rif. Studio meteo diffusionale Rev. 02 del 11/02/2021) presenta la concentrazione media del PM10 sui recettori sensibili individuati relativa al valore limite annuale, al valore limite giornaliero e sul recettore sul quale si verifica la massima ricaduta (Rec1, Scuola Media Secondaria di I grado "Ugo De Carolis", posizione più sfavorevole) la serie annuale delle medie giornaliere modellate per il solo impianto e per la SOMMA ottenuta tra le medie giornaliere modellate per il solo impianto e le medie giornaliere misurate nello stesso anno dalla centralina di fondo, al fine di valutare su questo recettore il numero dei superamenti del valore limite giornaliero della serie SOMMA.

Per quanto riguarda la localizzazione dei camini, non è stato simulato uno spostamento in quanto si ritiene che la posizione prevista in progetto, oltre ad essere tecnicamente compatibile con l'impianto è vantaggiosa al fine della minimizzazione della ricaduta di inquinanti sul centro abitato di Taranto.

Difatti la posizione di entrambi i camini posti più a Nord in direzione della Zona industriale è la più distante possibile rispetto ad altre posizioni dal Quartiere Tamburi e quindi ritenuta più cautelativa.

In questa ultima simulazione effettuata, sono stati considerati i dati di input riportati di seguito:

- valore di emissione pari 2,5 mg/Nm^3 corrispondente ad una emissione attribuita esclusivamente all'inquinante PM10;
- portata del camino EC1 pari a 95.000 Nm^3/h (riduzione del 10%);
- portata del camino EC2 pari a 18.000 Nm^3/h (riduzione del 10%);
- diametro del camino EC1 pari a 1,92 m;
- diametro del camino EC2 pari a 0,71 m;
- altezza del camino EC1 pari a 17 m;
- altezza del camino EC2 pari a 15 m;
- copertura dei camini con cappellotto.

Queste variazioni hanno contribuito a ridurre fino a rendere trascurabile l'impatto dell'inquinante PM10 emesso dagli impianti del Proponente.

In particolare sul ricettore sensibile denominato Scuola Media Secondaria di I grado "Ugo De Carolis" (Rec1) per il valore limite annuale si ha una riduzione dell'impatto dell'inquinante PM10 fino al 1,3%, per il valore limite giornaliero si ha una riduzione dell'impatto dell'inquinante PM10 fino al 2,4% mentre i valori, per entrambi i valori limite, diventano trascurabili sui recettori più distanti (Rif. Mappe di isoconcentrazione valore limite annuale Tavole 8 e 9, Tabella 4, e Mappe di isoconcentrazione valore limite giornaliero Tavole 10 e 11, Tabella 5).

Per quanto riguarda i superamenti del valore limite giornaliero della serie SOMMA, sul Rec1 si verificano n. 3 superamenti (nei giorni 22/02/2019, 14/06/2019 e 16/06/2019).

Tuttavia, occorre precisare che il superamento che si riscontra il 22 febbraio è dovuto ad un potenziale impatto dell'impianto in progetto pari all'1% sul totale emesso, mentre i n. 2 superamenti verificatesi nel mese di Giugno sono dovuti esclusivamente ai valori di fondo misurati dalla centralina.

Si ribadisce quanto già ampiamente esplicitato nello Studio meteo-diffusionale ovvero che, come ben noto, i valori di fondo rilevati dalle centraline sono frequentemente vicini al valore limite giornaliero.

Non si è ritenuto opportuno estrarre i valori sugli altri recettori poiché già dalle mappe di isoconcentrazione del valore limite giornaliero si evince un impatto dell'inquinante PM10 emesso dagli impianti su questi ultimi trascurabile che, senza alcun dubbio, non porterebbe a superamenti del valore limite giornaliero.

Oltre alle simulazioni effettuate per le emissioni convogliate dai camini EC1 ed EC2, è stato fatto uno studio modellistico per valutare la ricaduta delle emissioni diffuse di PM10 scaturite sia dalla movimentazione dei mezzi in entrata ed in uscita che dalla movimentazione dei mezzi operativi (carrello elevatore e sollevatore telescopico).

I risultati ottenuti mostrano che il fenomeno di risospensione e deposizione delle emissioni diffuse è prettamente locale, infatti, considerando il contributo del solo impianto, sul recettore sensibile Rec1 (Scuola Media Secondaria di I grado "Ugo De Carolis") la concentrazione media annuale del PM10 è di 0,25 µg/m^3 contro un valore limite annuale di 40 µg/m^3, pertanto trascurabile sul recettore considerato; la somma tra la media annuale modellata per il solo impianto e la media annuale misurata nello stesso anno dalla centralina di fondo mostra una concentrazione media annuale del PM10 pari a 22,22 µg/m^3 con un impatto da parte degli impianti della IRIGOM S.r.l. senza alcun dubbio insignificante (Rif. Mappe di isoconcentrazione valore limite annuale Tavole 12 e 13, Tabella 6).

Per quanto riguarda il valore limite giornaliero pari a 50 µg/m^3 è abbondantemente rispettato, in quanto nel recettore sensibile Rec1 (Scuola Media Secondaria di I grado "Ugo De Carolis") la concentrazione media giornaliera del PM10 è di 0,55 µg/m^3; sommando infine l'emissione dell'impianto a quella misurata dalla centralina di fondo, si osserva che i valori delle concentrazioni del PM10 non superano il valore limite giornaliero pari a 50 µg/m^3, assumendo difatti valori pari a 32,50 µg/m^3 nel recettore Rec1 e confermando la trascurabilità delle emissioni diffuse di PM10 (Rif. Mappe di isoconcentrazione valore limite giornaliero, Tavole 14 e 15, Tabella 7).

In conclusione, i dati ricavati da queste ultime simulazioni relativi alla concentrazione media annuale e alla concentrazione media giornaliera del PM10 emesso dagli impianti della IRIGOM S.r.l. sui recettori individuati mostrano che, impostando variazioni di modello relative alla concentrazione dell'inquinante e a modifiche strutturali (portata e dimensioni del camino), <u>si ottiene una netta riduzione dell'emissione media del parametro PM10, fino a renderlo pressoché nullo</u>, considerando che in realtà il parametro PM10 è una frazione dell'emissione media indicata come dato di input (2,5 mg/Nm^3).

Questo ultimo dato potrebbe essere estrapolato monitorando la concentrazione del PM10 sul PMX convogliato.

L'adozione di un valore quanto più vicino (ma sempre cautelativo) a quello reale permetterà di valutare l'effettiva valenza delle variazioni strutturali che sono state considerate nello studio modellistico in questione, in quanto un valore più basso di concentrazione media di PM10 renderebbe pressoché insignificante l'impatto sui recettori sensibili individuati e di conseguenza eccessive le variazioni strutturali considerate.

Per quanto riguarda l'impatto delle emissioni diffuse di PM10 dovuto alla movimentazione dei mezzi in entrata ed in uscita e alla movimentazione dei mezzi operativi, i dati ottenuti mostrano dei valori di concentrazione media annuale e di concentrazione media giornaliera trascurabili sui recettori sensibili individuati e di conseguenza un impatto trascurabile.

Tale impatto, calcolato con assunzioni cautelative, risulta indiscutibilmente trascurabile se si tiene conto che le sorgenti diffuse, in realtà sono lineari e non areali.

Inoltre, va ricordato come queste emissioni non siano costanti sia per flusso di massa che per durata di emissione nelle 24 ore.

Anche in questo caso, come per le sorgenti puntiformi, proprio perché l'approccio modellistico viene condotto con particolare cautela va ricordato che il dato di riferimento (come valore assoluto) per le valutazioni di impatto dovrebbe essere il dato misurato e non quello simulato; mentre quest'ultimo deve essere tenuto in conto come riferimento per la spazializzazione dell'inquinamento.

Nel complesso si può affermare che il progetto rispetta pienamente le previsioni del PRGRS dato il trascurabile impatto emissivo e risulta conforme indiscutibilmente agli standard prescritti dal D.Lgs. 155/2010.

5.2 Analisi delle alternative

Nella prima revisione dello Studio di impatto ambientale (Rev. 01 del 25/01/2021), presentata congiuntamente alle integrazioni richieste dal Comitato Tecnico Provinciale nella riunione del 14/01/2021, nonché nell'ultima revisione aggiornata in allegato alla presente, è stata sviluppata una descrizione delle alternative ragionevoli, adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con l'indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali così come previsto dall'art. 22, c. 3, lett. d) del D.Lgs. 152/2006.

5.3 Impatti sulla salute pubblica

Il Proponente ha effettuato un approfondimento dell'analisi della componente salute pubblica che include la caratterizzazione ambientale, la caratterizzazione socio-demografica e sanitaria della popolazione coinvolta e la valutazione degli eventuali impatti, tutto riportato nella revisione aggiornata dello Studio di impatto ambientale (Rev. 02 del 12/02/2021) in allegato alla presente.

A tal fine, si ribadisce che le nuove conclusioni relative agli "impatti sulla salute pubblica" integrano e non contraddicono quanto indicato nella precedente versione dello Studio di impatto ambientale ovvero quanto ampiamente argomentato in questa sede, sottolineando che indipendentemente dalla distanza dell'impianto dai recettori sensibili, le emissioni sono poco significative (concentrazioni medio-annue molto basse degli inquinanti) così come dimostrato dallo Studio modellistico di ricaduta al suolo degli inquinanti; infine, si precisa che trattasi di parametri per i quali la letteratura scientifica esclude l'insorgenza di patologie gravi e con un alto tasso di letalità, quali i tumori.

5.4 Cessazione della qualifica di rifiuto

Come ampiamente specificato, il progetto proposto dalla IRIGOM S.r.l. prevede anche la produzione sia di CSS rifiuto ai sensi della norma UNI EN 15359 che di CSS-Combustibile *End of Waste* ai sensi del D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 (*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni*) ovvero combustibili alternativi ai tradizionali combustibili fossili.

Il CSS (Rifiuto) e il CSS-C (*End of Waste*), contenenti diversi materiali opportunamente miscelati potrà essere conferito, a seconda di quanto indicato dalla caratterizzazione effettuata in ossequio alle norme di settore vigenti, sia come rifiuto (CSS) che come *End of Waste* o rifiuto cessato (CSS-C) ad idonei impianti per il recupero energetico ovvero cementerie autorizzate con le quali esistono già dei contratti formalizzati e consolidati da tempo.

Si specifica che, poiché la produzione del cemento richiede importanti risorse energetiche, risulta opportuno il ricorso a combustibili alternativi valorizzando i materiali non più riciclabili e realizzando un'economia circolare che aiuti a risolvere il problema dei rifiuti a livello locale evitando il ricorso a discariche e inceneritori.

Inoltre, i combustibili alternativi sostituiscono i tradizionali combustibili di origine fossile (carbone, petrolio e gas naturale), salvaguardando le risorse energetiche convenzionali.

L'utilizzo dei combustibili alternativi nei forni delle cementerie permette non solo il recupero energetico ma anche un recupero di materia, difatti il processo non produce scarti poiché i prodotti della combustione sono inglobati nel clinker.

Anche se già ampiamente argomentato nella documentazione già agli atti e in occasione dei lavori della Conferenza dei Servizi del 05/02/2021, il Proponente vuole ulteriormente chiarire in questa sede il valore aggiunto derivante dai combustibili alternativi.

Un impianto simile a quello in progetto sicuramente non c'è in Puglia e nemmeno in Italia, in quanto trattasi di un impianto con la filiera del recupero completa.

Infatti, l'impianto in progetto propone una diversa visione del trattamento dei rifiuti e cioè che non prevede una grossolana triturazione e avvio a termovalorizzazione ma ricerca invece una vera e propria "valorizzazione" del rifiuto attraverso una selezione spinta a monte, così permettendo di ben separare quei rifiuti che possono essere avviati al riciclo di materia; ad esempio la parte di imballaggi che possono ancora avere un valore, una seconda vita attraverso il processo di rigenerazione delle plastiche.

La frazione non riciclabile, avente un potere calorifico elevato, sarà valorizzata producendo un combustibile alternativo per cementerie, sia CSS-C *End of Waste* sia CSS rifiuto, poiché non tutte le cementerie italiane sono autorizzate alla gestione del CSS-C.

La nuova installazione produrrà combustibili che andranno a sostituire parte dei combustibili fossili oggi utilizzati.

I nuovi combustibili prodotti dalla IRIGOM S.r.l. non richiedono un nuovo termovalorizzatore, non è richiesta ulteriore capacità di termovalorizzazione, non è richiesto di produrre maggiori quantità di cemento, ma di aumentare l'attuale sostituzione di combustibile tradizionale nel ciclo di produzione del cemento grazie all'utilizzo di combustibili alternativi di qualità (elevato potere calorifico, bassa percentuale di umidità e di Cloro contenuto).

Nel "Rapporto di sostenibilità 2019" pubblicato recentemente da Federbeton si specifica che la filiera produttiva del cemento svolge un ruolo attivo nella transizione verso l'economia circolare, che per essa rappresenta il miglior veicolo per contribuire al contenimento dei cambiamenti climatici.

L'utilizzo di materiali di recupero, sottoprodotti, *End of Waste* nel processo produttivo del cemento rappresenta un modo per ridurre il conferimento in discarica di materiali di scarto (rifiuti) come plastiche, pneumatici e altri rifiuti, riducendo al contempo il consumo di risorse non rinnovabili e le emissioni di CO_2.

L'adozione di modelli di economia circolare viene indicato a livello europeo come un fattore chiave per la riduzione dei gas serra da parte delle industrie e per la salvaguardia delle fonti naturali non rinnovabili.

Il recupero di materia ed energia nel processo produttivo del cemento ne è un valido esempio: permette di valorizzare materiali altrimenti destinati alla discarica o all'incenerimento, trasformandoli in risorse per la filiera produttiva, con minori impatti ambientali e migliorando la competitività delle imprese.

Le cementerie italiane usano circa 420mila tonnellate l'anno di combustibili da recupero utilizzati in sostituzione di quelli fossili con un tasso di sostituzione calorica al 20,3%, mentre la media dei paesi europei è 47% di sostituzione calorica.

Le cementerie italiane sono già attrezzate per sostenere un tasso pari al 50%, allineato con la media europea.

Con il cemento prodotto in Italia nel 2019 avremmo potuto bruciare circa 2,8 milioni di tonnellate di rifiuti.

Le necessarie calorie sono state fornite per circa l'80% da combustibili fossili per di più importati.

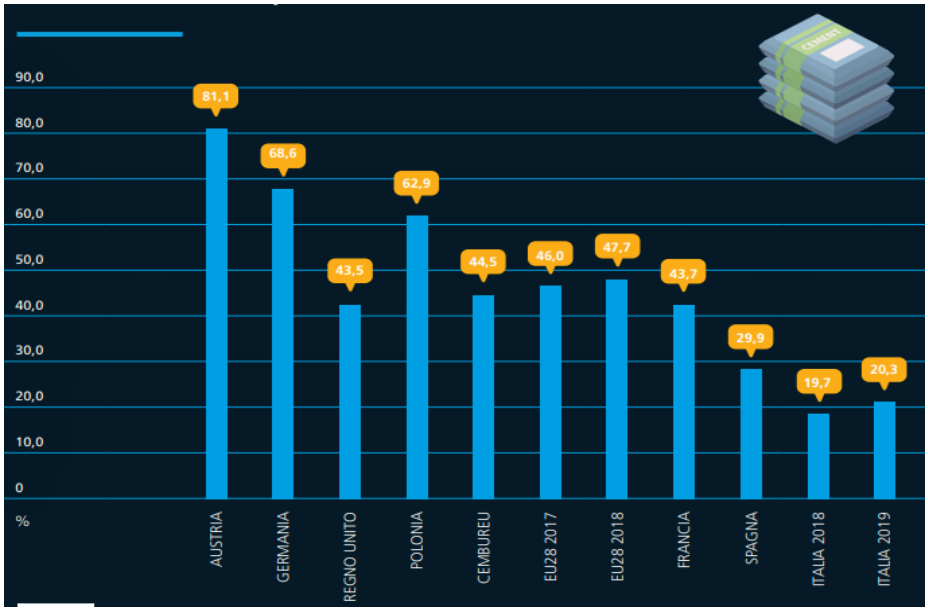

Figura 5.1 – Tasso di sostituzione calorica con combustibili di recupero
(% su energia termica per la produzione di clinker – Dati 2018)

Le imprese cementiere, nel solco dell'economia circolare e dell'impegno alla mitigazione dei cambiamenti climatici, hanno progressivamente aumentato i tassi di sostituzione di combustibili fossili e sono tecnologicamente predisposte a sostituire almeno il 50% dei combustibili fossili con i CSS, fino a raggiungere i livelli di utilizzo al pari dei propri competitor europei.

Per colmare queste differenze con l'Europa è tuttavia necessario un intervento da parte della politica a favore del superamento della sindrome NIMBY (acronimo di *Not In My Back Yard*), così come la semplificazione dei processi autorizzativi e le campagne di informazione e sensibilizzazione su tali argomenti che agevolino la valorizzazione energetica, nel rispetto della gerarchia europea dei rifiuti.

L'utilizzo dei combustibili di recupero derivanti dai rifiuti per la produzione del clinker, grazie al loro contenuto di biomassa (totalmente assente in quelli tradizionali come ad esempio il pet coke) e al minor contenuto di carbonio fossile, consente al processo produttivo di contenere le emissioni di CO_2.

La normativa europea in materia di emissioni (Regolamento 601/2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), infatti, fissa a 0 (zero) il fattore di emissione della biomassa ai fini del conteggio delle emissioni di CO_2; essa è quindi considerata "*carbon neutral*".

Osservando l'andamento generale delle emissioni specifiche si osserva che crescono le emissioni evitate di CO_2 grazie al contenuto di biomassa nei combustibili di recupero: +11,9% rispetto al 2018 in linea con l'aumento dell'utilizzo dei combustibili di recupero e del tasso di recupero di energia da biomassa, cresciuto di 0,4 punti percentuali rispetto al 2018.

I dati mostrano come i tassi di utilizzo dei combustibili di recupero contenenti biomassa siano ancora troppo bassi e gli incrementi di utilizzo ancora limitati, per influenzare in maniera consistente i livelli di CO_2 emessa, come sarebbe invece auspicabile.

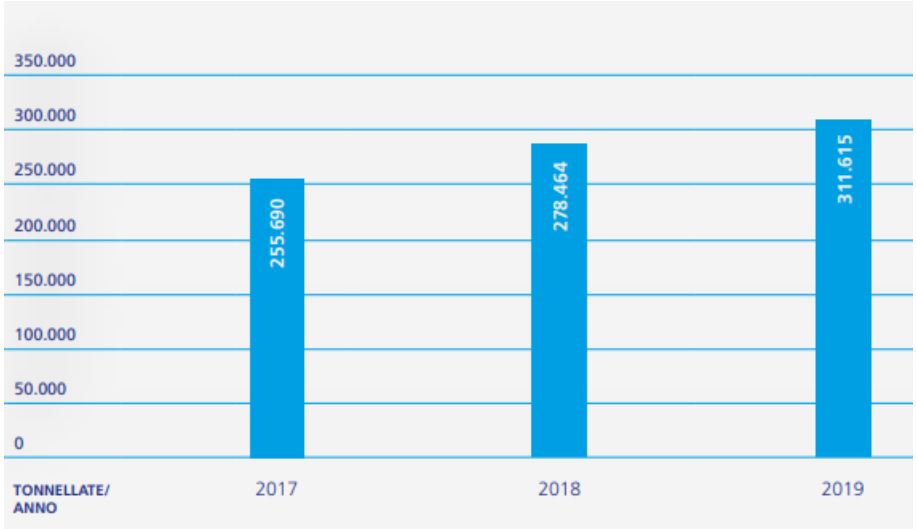

Figura 5.2 – Emissioni CO_2 evitate utilizzando biomassa

Con la pubblicazione della nuova *Carbon Neutrality Roadmap* da parte del Cembureau, l'Associazione Europea dei produttori di cemento ha dichiarato l'ambizione di raggiungere al 2050 emissioni nette zero di gas a effetto serra, lungo la catena del valore del cemento e del calcestruzzo; ciò in linea con i target europei.

Tra le soluzioni prospettate da Cembureau, la riduzione del consumo di combustibili fossili non rinnovabili e l'aumento dell'utilizzo di combustibili di recupero contenenti biomassa rappresentano la principale possibilità, immediatamente accessibile per il settore, di ridurre le proprie emissioni di CO_2 e contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dal *Green Deal* europeo.

Un recente studio del Laboratorio REF Ricerche4 ha effettuato una stima dei vantaggi che si avrebbero in Italia applicando un tasso di sostituzione del combustibile fossile con CSS-C del 66%, in linea con quello avuto nel 2017 dalla Germania.

Lo studio ha dimostrato che si eviterebbe l'emissione in atmosfera di 6,8 milioni di tonnellate di CO_2 equivalenti, grazie al fatto che gli scarti, invece di essere conferiti in discarica, vengono valorizzati energeticamente dall'industria cementiera.

Si avrebbe inoltre un risparmio economico per la collettività, in virtù di minori costi per lo smaltimento dei rifiuti, per l'evitata importazione di pet coke e per le quote di CO_2 non emesse.

Anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cioè il programma di investimenti che l'Italia deve presentare alla Commissione europea nell'ambito del *Next Generation EU*, lo strumento per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19, invita a "implementare il paradigma dell'economia circolare, con misure volte alla riduzione dell'uso di combustibili fossili anche a favore di combustibili derivati da rifiuti".

Una recente sentenza del T.A.R. Lazio (n. 219 del 7 gennaio 2021), pubblicata anche da "Il Sole 24 Ore" il 14 gennaio 2021 ribadisce che bruciare il combustibile alternativo ottenuto dalla selezione di carta, plastica e altri scarti con forte contenuto energetico al posto del tradizionale pet coke fossile apporta un beneficio ambientale.

Il D.M. 22/2013 recepisce le regole europee per il combustibile ricavato dalla selezione dei materiali di scarto a maggiore valore energetico, allineando le cementerie e le centrali elettriche italiane al resto dell'Europa più civile, come Germania e Austria.

Tale sentenza sostiene che usare al posto dei combustibili fossili una selezione di scarti combustibili è una forma di recupero ma soprattutto riduce le emissioni delle cementerie.

Inoltre, è stato sostenuto che il principio di precauzione deve basarsi sugli effetti di un'azione e non su una generica paura emotiva.

In secondo luogo è stata assodata la piena legittimità sostanziale del decreto, riconoscendo che esso si colloca nel quadro più generale delle politiche europee per la creazione e promozione dell'economia circolare, uno dei pilastri della politica ambientale europea.

Nel merito, si osserva che i combustibili alternativi, anche se rifiuti, sono in uso nell'industria cementiera da anni, come emerge dalla Decisione di Esecuzione della Commissione del 26 marzo 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, che in ordine al consumo di energia termica precisa che per limitare e ridurre tale consumo le BAT prevedono l'applicazione combinata di tecniche quali l'utilizzo di sistemi di forni per il cemento ottimizzati e adatti alla combustione dei rifiuti.

Con l'avvio e messa a regime delle attività dell'impianto in progetto si intercetteranno i flussi dei rifiuti prodotti nel territorio che oggi sono spesso selezionati in maniera poco spinta e sono avviati a recupero in impianti del Nord Italia o addirittura esteri.

I Consorzi di filiera sostengono l'avvio di impianti che possano intercettare flussi di rifiuti già selezionati in maniera grossolana per sottoporli ad una raffinazione spinta dando loro "valore".

Per il territorio tarantino, la movimentazione dei rifiuti verso il Nord Italia sarà ridotta, così come lo smaltimento in discarica sarà sempre più marginale, a meno della frazione estranea non riciclabile e non recuperabile energeticamente.

La tipologia di impianto proposto valorizza la raccolta differenziata, andando nella direzione dell'economia circolare.

Si ribatte quanto sostenuto da ARPA Puglia – DAP Taranto riguardo alla presenza nel nostro territorio di impianti simili a quello in progetto, infatti il nuovo impianto non triturerà rifiuti per avviarli a termovalorizzazione ma, previa selezione, produrrà un combustibile.

La logica è completamente diversa e opposta, in quanto l'obiettivo delle lavorazioni è differente: non è quello di eliminare un rifiuto, ma di valorizzarlo realizzando un prodotto che risponde ad una ben precisa classificazione e caratterizzazione.

Il Proponente si rivolgerà non solo alle cementerie ma anche a sbocchi innovativi similari quali il riciclo chimico, l'utilizzo in raffineria, produzione di idrogeno, ecc.

Per raggiungere tali obiettivi, l'installazione richiede importanti investimenti, non tanto nell'attività di triturazione ma soprattutto nella selezione a monte, per questo l'impianto proposto è una vera e propria "novità".

Unico in Italia, l'impianto proposto prevede l'installazione di ben cinque lettori ottici in grado di garantire in uscita qualità notevole: elevato potere calorifico, bassa percentuale di umidità e di Cloro contenuto.

Pertanto, la logica produttiva è differente da quella dei termovalorizzatori come impianti di recapito finale.

Alla luce di quanto esposto, le emissioni di PM10 sono marginali, non solo per l'impianto da installare ma anche nel bilancio globale includendo la valorizzazione finale.

Inoltre, grazie alla posizione strategica dell'impianto la cui la distanza dal porto e dalla stazione ferroviaria è di circa 3 km, si potranno eventualmente utilizzare trasporti intermodali, ambientalmente più sostenibili dei trasporti su gomma.

Il sito non è stato scelto per danneggiare la città di Taranto bensì per dare al territorio un'opportunità di sviluppo nella sostenibilità ambientale e un valore aggiunto.

La linea dedicata per la produzione del combustibile alternativo è la Linea 2 – Selezione di rifiuti differenziati e Produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS e CSS-C), posizionata nel Capannone C1.

Il CSS è definito come un combustibile solido ottenuto ovvero lavorato, omogeneizzato e migliorato ad una qualità che può essere oggetto di accordi specifici tra produttore e utilizzatore, preparato per essere avviato a recupero di energia in impianti autorizzati.

Il triturato di rifiuti non pericolosi prodotto dalla Linea 2 dell'impianto della IRIGOM S.r.l. viene classificato come CSS (qualificato ancora come rifiuto, avente codice EER 191210) secondo quanto stabilito della norma UNI EN 15359 "Combustibili solidi secondari – Classificazione e specifiche".

Un lotto di produzione di CSS che rispecchia anche le caratteristiche chimico-fisiche dettagliatamente definite dal D.M. 22/2013, cessa di essere qualificato come rifiuto con l'emissione, da parte del Gestore, della dichiarazione di conformità di cui all'art. 8 dello stesso decreto.

Il D.M. 22/2013 stabilisce, nel rispetto degli standard di tutela ambientale e della salute, le precise condizioni alle quali alcune tipologie di CSS cessano di essere rifiuti speciali e sono da considerare, a tutti gli effetti, un prodotto (la cosiddetta *"End of Waste"* nella terminologia della Direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti).

Pertanto, il CSS e il CSS-C in uscita dalla linea sono dei prodotti ben distinti delle fasi produttive, classificati e caratterizzati secondo distinti e definiti criteri, vale a dire che il CSS non è un CSS "fuori specifica", ma risponde ai requisiti definiti dalla norma UNI EN 15359, requisiti ampiamente riportati nella relazione tecnica Allegato 1-AIA già agli atti.

Come appunto riportato in relazione tecnica nella Tabella 2.3 "Bilancio di materia dei rifiuti in ingresso e in uscita", in uscita dall'impianto si prevede un quantitativo complessivo stimato di CSS (Rifiuto) e di CSS-C (*End of Waste*) pari a circa 80.000 tonnellate/anno, con destinazione cementerie o altri impianti di recupero energetico.

Il D.M. 22/2013 definisce:

- «Sottolotto»: la quantità di combustibile solido secondario (CSS) prodotta, su base giornaliera, in conformità alle norme di cui al Titolo II dello stesso regolamento.
- «Lotto»: un campione rappresentativo, classificato e caratterizzato conformemente alla norma UNI EN 15359 di un quantitativo complessivo di sottolotti comunque non superiore a 1.500 tonnellate, per i quali sono state emesse dichiarazioni di conformità nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 2.

Pertanto, il sottolotto <u>NON sarà superiore</u> a 150 tonnellate.

Considerando il caso estremo in cui l'impianto lavori 365 giorni all'anno, la produzione massima di CSS-C che sarà possibile produrre in impianto sarà di 54.750 tonnellate/anno.

La produzione annua complessiva di CSS-C e CSS sarà pari a 80.000 tonnellate/anno.

Inoltre, si rappresenta che il CSS e il CSS-C hanno un loro mercato di riferimento.

In Italia ci sono cementerie autorizzate all'impiego di CSS-C *End of Waste* e cementerie autorizzate all'impiego di CSS rifiuto.

La IRIGOM S.r.l. già oggi fornisce la cementeria ITALCEMENTI S.p.A. di Matera (MT) con CSS-C.

Infatti, tale cementeria è autorizzata all'impiego di CSS-C per 60.000 tonnellate/anno, capace quindi di assorbire la produzione totale di CSS-C prodotto nella nuova installazione.

La cementeria di Matera dista circa 60 km dall'impianto in progetto.

Il percorso è indicato nella figura seguente.

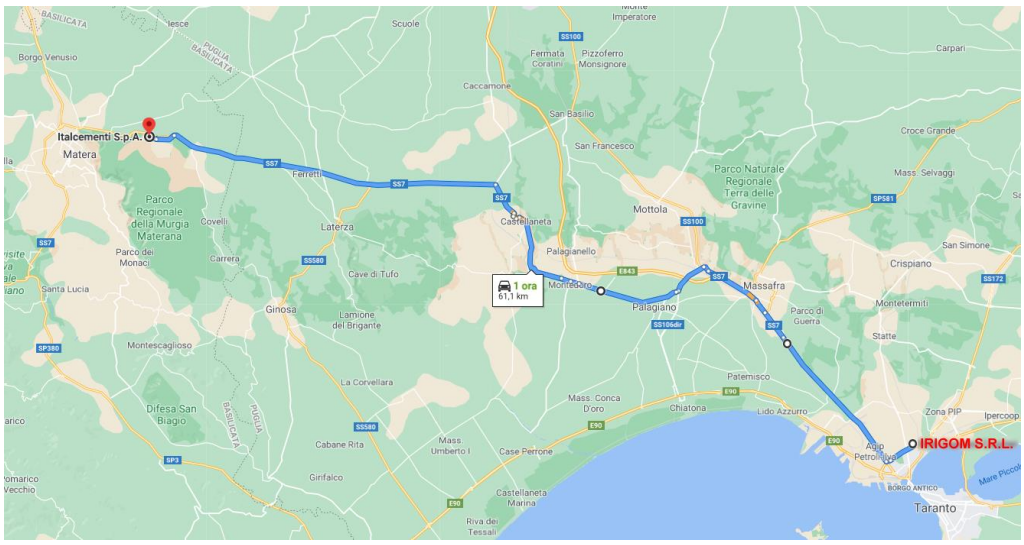

Figura 5.3 – Percorso da IRIGOM S.r.l. a ITALCEMENTI S.p.A.

Una seconda cementeria autorizzata all'impiego di CSS-C è la cementeria BUZZI-UNICEM di Barletta (BA), distante circa 140 km dall'impianto in progetto.

Per quanto riguarda il CSS rifiuto, numerose cementerie italiane impiegano tale rifiuto.

Inoltre, grazie alla posizione strategica dell'impianto la cui la distanza dal porto è di circa 3 km, quantità di CSS eccedenti la capacità di ricezione degli impianti nazionali potrà essere imbarcata ed esportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (*Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla spedizione di rifiuti*) presso cementerie estere per recupero energetico.

5.5 Verifica di conformità alle BAT

In merito alla conformità alle BAT codesta Agenzia non ha richiesto chiarimenti e/o integrazioni.

5.6 Emissioni in atmosfera

Con riferimento alla campagna di monitoraggio *ante-operam* e *post-operam*, il Proponente accoglie le osservazioni di codesta Agenzia che saranno in seguito formalizzate nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) a corredo dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Fin d'ora il Proponente richiede a codesta Agenzia che, qualora dopo le prime due campagne di monitoraggio *post-operam* (una in periodo invernale ed una in periodo estivo) si verifichi quanto affermato in questa sede ovvero che il contributo dell'impianto in progetto all'emissione di particolato PM10 sia trascurabile, si procederà esclusivamente al monitoraggio delle emissioni convogliate e diffuse in maniera discontinua con la frequenza indicata dal Proponente nel PMeC, previa approvazione da parte di ARPA Puglia – DAP Taranto.

6 Gestione anomalie radiometriche

Si conferma quanto dichiarato nel documento Allegato 11 "Procedura di gestione delle anomalie radiometriche" del 02/12/ 2020 ovvero che il Proponente nominerà un Esperto Qualificato (EQ) di II o III grado ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (*Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117*).

Al fine di consentire ad ARPA Puglia – DAP Taranto di esprimere un parere in merito, il Proponente prima dell'avvio dell'attività trasmetterà la seguente documentazione:

- nomina formale dell'EQ e accettazione dell'incarico professionale;
- attestazione dell'avvenuta formazione da parte dell'E.Q. del personale individuato e incaricato dei controlli radiometrici;

- copia della procedura operativa di cui innanzi valutata, integrata ed approvata da parte dell'EQ contenente:
  - indicazioni operative da parte dell'EQ sulla gestione della strumentazione: controlli periodici e intervalli di taratura della strumentazione;
- definizione esatta della tempistica del suo intervento che deve essere assicurata in base alla specifica tipologia di allarme radiometrico.